

## Rafforzare la presunzione di innocenza nell'UE

Sebbene la presunzione di innocenza sia garantita dal diritto internazionale, dell'Unione e nazionale, gli Stati membri sarebbero responsabili di ripetute violazioni di questo principio. La Commissione intende affrontare il problema con una proposta che dovrebbe essere votata nella tornata di gennaio 2016.

### Contesto

La presunzione di innocenza è un principio giuridico fondamentale, nonché elemento essenziale del diritto a un equo processo. Di conseguenza è sancito nella [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#) (CEDU) e nella [Carta dei diritti fondamentali dell'UE](#). La presunzione è strettamente legata ad altri diritti procedurali, compresi il diritto di rimanere in silenzio, di non autoincriminarsi e di non cooperare, così come il diritto di presenziare al processo.

Nell'UE i diritti procedurali sono considerati essenziali per accrescere la fiducia reciproca, indispensabile per il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Si è seguito un approccio graduale per quanto riguarda la costituzione di tali diritti a favore di indagati e imputati in procedimenti penali: in linea con la [tabella di marcia per i diritti procedurali](#) del Consiglio, del 2009, vengono progressivamente adottate singole misure per diritti specifici.

Nonostante il diritto internazionale, dell'UE e degli Stati membri preveda varie misure di garanzia per tutelare la presunzione di innocenza e i diritti correlati, nella pratica sarebbero state compiute numerose violazioni. Tra il 2007 e il 2012 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha confermato 26 violazioni di questo tipo. In tale contesto la Commissione ha proposto una direttiva basata sull'articolo 82, paragrafo 2, [TFUE](#), che istituisce norme minime in proposito.

### Proposta della Commissione

La [proposta](#) fa parte di un pacchetto presentato nel 2013, il quale comprende altre due proposte (sulle [garanzie procedurali](#) per i minori indagati o imputati in procedimenti penali e sul [diritto al patrocinio a spese dello Stato](#)) e due raccomandazioni. Essa cerca di assicurare che l'indagato o l'imputato vedano riconosciuta la presunzione di innocenza sino a condanna con sentenza definitiva e che, di conseguenza, le autorità pubbliche non li presentino in una fase iniziale (ad esempio al momento di formulare le dichiarazioni alla stampa) come se fossero già stati condannati. Sebbene, in linea di principio, l'onere della prova gravi sulla pubblica accusa, esso può essere trasferito all'imputato purché siano preservate determinate garanzie. Tuttavia, qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza dovrebbe sempre valere in favore dell'imputato o dell'indagato. In aggiunta, sono tutelati il diritto di non autoincriminarsi, di non cooperare e di rimanere in silenzio, e nessuna conclusione può essere tratta dall'invocazione di tali diritti. Il diritto di presenziare al proprio processo è un altro dei punti affrontati dalla proposta, benché essa stabilisca alcune eccezioni a tale diritto.

### Il Parlamento europeo

Nel marzo 2015 la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) ha approvato una [relazione](#) di Nathalie Griesbeck (ALDE, Francia). Tale relazione ha eliminato la clausola che consente di invertire l'onere della prova che, come sottolineato, deve spettare sempre alla pubblica accusa. Ha rafforzato la formulazione del diritto di non autoincriminarsi, di non cooperare e di restare in silenzio, affermando che qualsiasi elemento di prova ottenuto in violazione di tali diritti dovrebbe essere dichiarato irricevibile. Inoltre, ha fatto espressamente divieto di costringere od obbligare le persone a rendere

dichiarazioni o a rispondere a domande. I deputati hanno esteso l'ambito di applicazione della direttiva, rendendola applicabile non solo ai procedimenti penali, ma anche a procedimenti simili di natura penale, e non solo alle persone fisiche, ma anche a quelle giuridiche (nei casi in cui i sistemi nazionali consentano siffatte accuse penali). Sarebbe vietato divulgare ai mezzi di comunicazione informazioni relative ai procedimenti in corso che potrebbero compromettere la presunzione di innocenza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire un'adeguata presentazione della persona, in modo da non dare l'impressione che sia colpevole. Ulteriori restrizioni sono state introdotte per i processi in contumacia, e si è fatto espressamente riferimento alle persone fisiche che diventano indagati o imputati durante gli interrogatori.

La valutazione d'impatto della proposta della Commissione è stata sottoposta a una [valutazione iniziale](#) da parte dell'EPRS.